



COMUNE DI ESINE

(Provincia di Brescia)

COD. ENTE: 10320

COPIA

N. 33

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Accordo tra il Comune di Esine e il comune di Berzo Inferiore per la condivisione della prestazione lavorativa di personale dipendente.
----------	---

L'anno **Duemilaventicinque** il giorno **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti normative sono stati per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Presenti	Assenti
MORASCHINI EMANUELE DELLANOCE ENRICO ZAMBONI VIRNA FIORINI ROBERTA GHEZA DANIELE	
Presenti: 5	Assenti: 0

Assiste il Dott. **SCELLI PAOLO** in qualità di **SEGRETARIO COMUNALE**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor **MORASCHINI EMANUELE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:	Accordo tra il Comune di Esine e il comune di Berzo Inferiore per la condivisione della prestazione lavorativa di personale dipendente.
----------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con istanza del 26.03.2025, pervenuta al protocollo comunale n. 3254 il Comune di Berzo Inferiore ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente del Comune di Esine sig. Pellegrini Riccardo per n. 12 ore settimanali eccedenti il normale orario di servizio ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 e del CCNL del 16.11.2022 triennio 2019-2022;
- la richiesta è motivata dalla necessità di potenziare l'attività dell'ufficio tecnico per ragioni organizzative interne;

Precisato che:

- il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le comunità montane e le unioni dei Comuni, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, espresso dall'art. 53 del DLGS n. 165/2001, prevedendo che gli stessi possano servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;
- il d.lgs. n. 66/2003, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e di consentire una più attuale distribuzione dei tempi di vita e di lavoro, fissa il limite massimo di ore lavorative settimanali in n. 48;
- Vista la circolare n. 2 datata 21 ottobre 2005 del ministero dell'Interno che, ribadendo i principi dell'unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno nella pubblica amministrazione, del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, apre all'ipotesi di utilizzazione del lavoratore presso altri enti locali precisando che tali attività "non debbano apportare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali";
- Considerato che l'ampliamento di n. 12 ore settimanali della prestazione lavorativa del dipendente non eccede dal limite massimo previsto dalla normativa vigente;
- Osservato che a seguito della valutazione delle esigenze di questo Comune ed in particolare dell'organizzazione interna dell'Ufficio Tecnico si è ritenuto di poter accogliere la richiesta del Comune di Braone nello spirito di reciproca collaborazione cui deve essere improntata l'attività degli enti locali;
- Preso atto che il sig. Pellegrini Riccardo, dipendente del comune di Esine, assunto a tempo pieno e indeterminato, inquadrato nell'Area tecnica dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria giuridica D), ha manifestato la propria disponibilità a svolgere le funzioni richieste presso il comune di Braone fuori dell'orario di servizio;
- Richiamato, altresì, il CCNL 2019-2021 del 16.11.2022 del personale comparto regioni e autonomie locali relativo all'utilizzo congiunto di personale di altri enti del comparto regioni e autonomie locali con il consenso dei lavoratori interessati;
- Atteso che la retribuzione aggiuntiva riconosciuta al sig. Pellegrini Riccardo verrà erogata mensilmente dal comune di Berzo Inferiore;
- Visto lo schema di accordo che disciplinerà i rapporti tra il comune di Esine ed il Comune di Berzo Inferiore che, allegato, alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
- Ritenuto, per le suesposte motivazioni, di autorizzare l'integrazione lavorativa per ulteriori n. 8 ore settimanali presso il Comune di Berzo Inferiore del dipendente sig. Pellegrini Riccardo con decorrenza dal 01.01.2025 sino al 31.03.2025;
- Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica

con voti favorevoli

DELIBERA

1. di autorizzare il dipendente del Comune di Esine sig. Pellegrini Riccardo, assunto a tempo pieno e indeterminato, inquadrato nell'Area tecnica dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex categoria giuridica D), per le motivazioni esposte in premessa, ad ampliare la propria prestazione lavorativa per ulteriori n. 12 ore settimanali presso il Comune di Berzo Inferiore, con decorrenza dal

01.04.2025 sino al 31.05.2025;

2. di dare atto che la prestazione settimanale integrativa di 12 ore presso il Comune di Berzo Inferiore è svolta in aggiunta al normale orario contrattuale di 36 ore effettuato alle dipendenze dell'amministrazione Comunale di Esine;
3. di precisare che l'ampliamento dell'orario avviene ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 e del CCNL del comparto regioni/autonomie locali del 16 novembre 2022 – triennio 2019-2022, ed è regolato dall' "accordo" tra gli enti interessati che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento composto da n. 6 articoli;
4. di dare atto che la retribuzione aggiuntiva riconosciuta al sig. Pellegrini Riccardo verrà erogata mensilmente dal comune di Berzo Inferiore;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

PARERE EX ART.49 D.LGS 18.08.2000 N.267

Sotto il profilo della regolarità tecnica si esprime

PARERE FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo Scelli



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to EMANUELE MORASCHINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. **SCELLI PAOLO**

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI - art.125, 1° comma, D.Lgs. 18.8.00 n. 267
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione - nel giorno di pubblicazione - ai capigruppo consiliari.

01 APR 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. **SCELLI PAOLO**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE - art. 124, D. Lgs. 18.8.00 n. 267

Viene pubblicato in copia all'albo pretorio on line, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

lì, 01 APR 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. **SCELLI PAOLO**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' - art. 134 D. Lgs. 18.8.00 n. 267

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. **SCELLI PAOLO**

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE eseguibile (art.134 del TUEL N. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. **SCELLI PAOLO**

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

01 APR 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. **SCELLI PAOLO**

